

AGEC Onoranze Funebri spa

Documento di analisi dei rischi di reato

Allegato n. 1 al Documento Descrittivo del
Modello di organizzazione, gestione e controllo
(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Parte Speciale

Sezione A): Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Sezione B): Reati nell'ambito della gestione societaria e aziendale

Sezione C): Reati Diversi

Registrazione delle modifiche al Documento di analisi dei rischi			
Rev. N°	Data	Data delibera CdA	Descrizione Modifica
//	20/10/2016	20/10/2016	Prima emissione
01	Marzo 2020		Aggiornamento/Revisione

DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI DI REATO

Il presente elaborato, unitamente a quelli elencati nella Sezione II par. 1.2 lett. (ii) del "Documento Descrittivo", compone la Parte speciale del modello organizzativo 231 ed è classificato come Allegato n. 1 del medesimo Documento Descrittivo. La sua finalità è l'analisi dei rischi di reato verso cui è potenzialmente esposta AGECE Onoranze Funebri spa (di seguito anche solo "AGECE O.F." o "Società") nel corso di svolgimento delle sue attività, relativamente ai reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Questo documento è periodicamente sottoposto a verifica, ed è aggiornato ogni qualvolta sia necessario per adeguarlo alle mutate condizioni organizzative della Società o alle modifiche normative.

PREMESSE METODOLOGICHE

In ordine alla corretta analisi dei rischi di reato è necessaria la preliminare identificazione delle diverse aree operative in cui si articola l'organizzazione, per poi eseguire la mappatura delle attività poste in essere da ciascuna di queste. Entrambe le fasi sono svolte nell'ambito del contesto operativo interno e di riferimento, nonché degli "affari" perseguiti dall'ente. Rivolgendo una particolare attenzione alle aree operative ritenute maggiormente sensibili a possibili fenomeni di corruzione, vedi al riguardo la Sezione II, par. 1, del Documento descrittivo del Modello.

Concluse le fasi di identificazione delle aree operative che compongono la struttura organizzativa e delle relative attività svolte, queste ultime sono poste in relazione alle diverse fattispecie di reati presupposto della responsabilità amministrativa, al fine di individuare le fattispecie di specifico interesse dell'organizzazione (es.: reati nell'ambito dei rapporti con la P.A.), ossia la sua esposizione ai rischi di reati ed il connesso grado di intensità.

Si evidenzia che non tutte le fattispecie di reato, considerata l'ampiezza del catalogo 231, costituiscono un rischio per AGECE O.F., vale a dire che la medesima può trovarsi molto più esposta al rischio di commissione di taluni reati, mentre per altri reati tale rischio è trascurabile o addirittura nullo, in relazione al contesto operativo di riferimento ed all'attività che svolge.

Nella Sezione VI del Documento descrittivo sono indicati:

- nel par. 1 lo schema dell'assetto di governance;
- nel par. 2 la schematizzazione della struttura organizzativa e le descrizioni delle attività svolte dalle diverse aree operative identificate;
- nel par. 3 la mappatura delle aree/attività operative potenzialmente esposte al rischio di reato in relazione alle attività svolte da ciascuna di esse.

Nella valutazione dei fattori di rischio di reato si è proceduto come segue:

- A. Identificazione della specifica attività svolta da AGECE O.F. e delle connesse modalità operative, con particolare attenzione ai rapporti intrattenuti con i diversi interlocutori, specie con la P.A..
- B. Analisi dei meccanismi di *governance* previsti dallo Statuto sociale, con l'individuazione dei poteri attribuiti agli organi di governo e dei collegamenti esistenti tra gli stessi.
- C. Esame della struttura organizzativa per individuare contemporaneamente: le aree operative, le diverse funzioni/responsabilità in esse coinvolte, i relativi compiti assegnati.
- D. Mappatura delle aree operative con indicazione della loro possibile esposizione al rischio di reato, tenendo conto delle attività che pongono in essere.

Quale risultato dell'esame dell'assetto organizzativo sono state individuate tre aree operative a cui si aggiunge l'area governance:

- 1) **Governance;**
- 2) **Amministrazione;**
- 3) **Commerciale;**

4) **Produzione.**

Inoltre, per una migliore individuazione dei fattori di rischio connessi alle dette aree, i reati presupposto sono classificati in tre categorie omogenee in relazione alla loro natura, ossia:

a) **Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;**

b) **Reati nell'ambito della gestione societaria e aziendale;**

c) **Reati diversi.**

E. Valutazione dei fattori di rischio, quale esito dell'analisi congiunta dei dati di cui ai precedenti punti A) e B) e del sistema dei controlli interni adottato.

I **fattori di rischio** sono stati classificati come segue:

1) **alto** = alta probabilità di rischio che l'evento pregiudizievole possa verificarsi;

2) **medio** = probabilità del verificarsi di un'evento pregiudizievole con minore intensità di rischio rispetto alla precedente;

3) **basso** = bassa probabilità di rischio;

4) **nullo** = rischio nullo.

Nella valutazione dei fattori di rischio si è tenuta in considerazione l'inesistenza di precedenti eventi pregiudizievoli riguardanti la Società.

Con riferimento alla classificazione dei fattori di rischio, il prospetto di valutazione incluso in questo documento indica anche la necessità di adottare o no una procedura o protocollo per qualificare i comportamenti e le condotte da adottare.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti con la P.A., è stata predisposta la "Procedura rapporti con la P.A. e gare d'appalto" nella quale sono indicati i divieti e gli obblighi ai quali devono attenersi i componenti dell'organizzazione nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni e nella partecipazione a bandi e gare ad evidenza pubblica.

Inoltre, il sistema di gestione della qualità adottato dalla Società prevede procedure operative che potrebbe essere necessario adeguare e/o integrare in prospettiva 231 per contrastare e/o contenere i rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

1. L'attività svolta

Già nel Documento descrittivo il capitolo iniziale è dedicato alla "Presentazione" di AGECE Onoranze Funebri spa, ed in modo esteso ed articolato si esplicita l'attività svolta dalla medesima.

In questa sede si propone una sintesi dell'attività svolta dalla Società.

AGECE O.F., senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto l'attività commerciale di trasporto e onoranze funebri, attività lapidea e lavorazioni floreali, attività che sono svolte in regime di libera concorrenza con gli altri operatori. Inoltre, e comunque non in via prevalente, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico. Nell'art. 3 del suo Statuto è rintracciabile per esteso l'oggetto sociale.

Sotto il profilo operativo, la Società eroga i seguenti servizi:

- a) **onoranze funebri:** gestione del servizio di onoranze funebri pubblico per conto del Comune di Verona; organizzazione del rito cristiano o di altro rito di commiato laico o religioso, anche per defunti all'estero; disbrigo delle inerenti pratiche su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero; predisposizione dei necrologi, pubblicazione di annunci sui quotidiani, stampa e apposizione di manifesti nella zona richiesta dai parenti (su Verona e provincia); addobbi funebri: corone, cesti, cuscini; preparazione feretro: scelta e predisposizione della cassa; vestizione e preparazione della salma; allestimento della camera ardente, anche presso l'abitazione del defunto;
- b) **trasporto:** trasporto della salma durante la cerimonia funebre, sia sul territorio nazionale che all'estero. Servizio di trasporto erogato ogni qualvolta sia necessario (es.: in seguito ad operazioni di estumulazione). In tale ambito, AGECE O.F. svolge il pubblico servizio di recupero e trasporto delle salme in casi di incidenti stradali e/o sinistri di altra natura;
- c) **marmi e lapidi:** servizio completo di vendita e posa in opera di materiale lapideo (loculi, cellette, lapidi, tombe di famiglia); lavorazione del marmo (incisioni); applicazione di accessori (fotoceramiche, cornici, portalampe, portafiori, ecc.); assistenza amministrativa per le pratiche di autorizzazione alla lavorazione dei manufatti marmorei;

AGECE O.F. non si avvale di alcuna rete commerciale esterna, le relative funzioni sono affidate internamente a taluni dipendenti, ai quali non sono riconosciuti compensi provvigionali ma percepiscono esclusivamente lo stipendio mensile.

La Società già da tempo ha adottato un sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO9001:2008, per il quale ha conseguito la certificazione di conformità.

2. La Governance

Da Statuto, organi sociali di AGECE O.F. sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione (di seguito anche CdA);
- Comitato Esecutivo (se costituito);
- Collegio Sindacale, incaricato anche del controllo contabile.

Nella Sezione VI del Documento descrittivo è riportato lo schema dell'attuale assetto di governance. Per quanto qui di seguito non indicato si fa espresso rinvio alle norme statutarie.

2.1 Amministrazione e poteri

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari, variabile tra 3 e 5.

Con deliberazione n. 177 del 21/12/2011 il Consiglio di Amministrazione di AGECE (società controllante) ha stabilito che AGECE O.F. sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, compreso il suo presidente.

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili; tra di essi va nominato un consigliere indipendente rappresentante degli azionisti lavoratori dipendenti della Società.

Il consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea, e può nominare un segretario, anche in via permanente ed eventualmente estraneo al consiglio stesso.

Il Presidente del CdA ha la rappresentanza legale della Società, presiede l'Assemblea dei soci, lo stesso CdA ed il Comitato esecutivo (se costituito), esercita la funzione di Datore di Lavoro. In caso di sua assenza o impedimento, nelle riunioni del CdA le funzioni di Presidente sono esercitate dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Al **Consiglio di amministrazione**, in sintesi, competono:

- tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori ha la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- la formazione del bilancio d'esercizio;
- l'attivazione della "clausola di gradimento" ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Per tutti gli altri adempimenti e competenze del CdA si fa espresso rinvio allo statuto sociale.

In caso di "conflitto di interesse" con un qualsiasi affare della Società, per conto proprio o di terzi, il Consigliere che si trovi in tale stato deve informare il Presidente del CdA ed il Presidente del Collegio sindacale, precisandone origine, natura, termini e valore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consigliere deve:

- mantenere una condotta esemplare, diligentemente rispettosa dello Statuto e conforme alle norme vigenti;
- mantenere il più stretto riserbo sulle discussioni avvenute nel corso delle riunioni del CdA e del Comitato esecutivo (se nominato), nonché sui programmi e strategie aziendali;
- partecipare alle riunioni del CdA e a tutte le commissioni o comitati in cui è delegato.

Il **Comitato esecutivo**, se nominato, è composto da tre membri, tra i quali va ricompreso l'amministratore in rappresentanza dei lavoratori se a questi sono assegnate azioni. I suoi componenti possono essere revocati in ogni tempo o sostituiti dal CdA. Per la convocazione, costituzione e funzionamento valgono le stesse norme previste per il CdA, e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Il **Collegio sindacale** è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci; i Sindaci durano in carica per tre esercizi. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci. Per previsione statutaria il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale, composto per intero da revisori contabili iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2.2 Assemblea dei Soci

La convocazione avviene a cura del Consiglio di amministrazione attraverso l'uso dei mezzi e nei tempi previsti statutariamente. La convocazione deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, che va fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche dal Collegio sindacale secondo le vigenti norme.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA, in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti, o eventualmente dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. Con le stesse modalità è nominato il Segretario dell'assemblea.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca degli amministratori e determinazione delle loro indennità di carica;
- c) nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e del relativo compenso;
- d) nomina, ove necessario, del Revisore contabile e determinazione del suo compenso sulla base delle tariffe professionali;
- e) approvazione dei regolamenti interni;
- f) deliberazioni in merito alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) deliberazioni su tutti gli argomenti di propria competenza a norma di legge e di statuto.

In sede straordinaria l'assemblea dei soci è competente ad approvare le modifiche statutarie e gli altri argomenti di cui all'art. 2365 c.c. (*Assemblea straordinaria*).

Per quanto riguarda i **quorum deliberativi**, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 c.c..

Relativamente ai quorum deliberativi si fa comunque espresso rinvio agli artt. 22 e segg. dello statuto.

Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza dello statuto è riservato il diritto di intervento. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni – se emesse – o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

È facoltà del socio farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, purché socio, con delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2372 c.c..

2.3 Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni ovvero centottanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, in conformità e secondo quanto previsto dall'art. 2364 c.c..

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sono attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure di mandarli in tutto o in parte all'esercizio successivo.

2.4 Patrimonio dedicato

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo con maggioranza assoluta dei componenti.

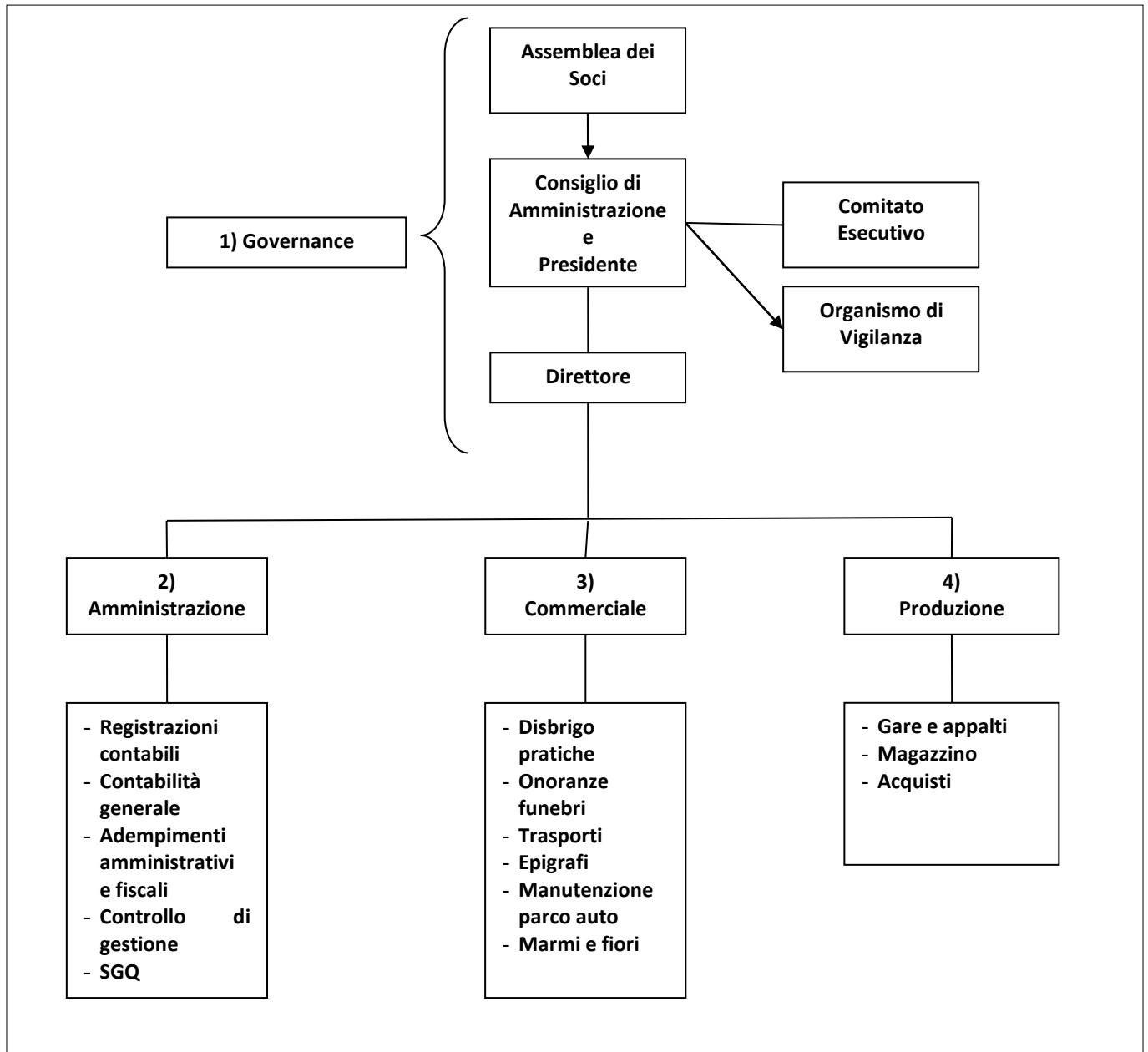
2.5 Scioglimento e Liquidazione

La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dallo statuto spetta all'assemblea straordinaria, che nominerà uno o più liquidatori.

3. Struttura organizzativa, aree operative e rischi di reato

In AGECE O.F. sono individuabili quattro aree operative a cui si aggiunge l'area Governance:

- 1) **Governance,**
- 2) **Amministrazione,**
- 3) **Commerciale,**
- 4) **Produzione.**



Nella Sezione VI, cap. 3, del Documento Descrittivo del Modello organizzativo è riportata la mappatura delle aree operative con l'indicazione della loro possibile esposizione ai rischi di reati, in relazione alle attività svolte in ciascuna di esse. Al riguardo, il Decreto in questione deve essere declinato in termini "organizzativi", ossia l'organizzazione deve adottare modalità operative finalizzate al contrasto dei comportamenti illeciti o non conformi alle regole, per agevolare la stessa organizzazione in questo fondamentale percorso di prevenzione dei reati 231, i medesimi sono ordinati in tre categorie omogenee in base alla loro natura, sottolineando che sotto il profilo del rischio di commissione non tutte le fattispecie indicate nel Decreto sono significative per la Società, in relazione alla sua forma

giuridica e al tipo di attività svolta. Così come talune fattispecie sono al contrario particolarmente significative in termini di esposizione al rischio di reato.

Le categorie sono:

- a) **Rapporti con la Pubblica Amministrazione:** accoglie le fattispecie di reato riconducibili ai differenti rapporti che la Società intrattiene o potrebbe intrattenere, in modo continuativo o saltuario, con le Pubbliche Amministrazioni, anche per quanto riguarda i controlli a cui è o può essere sottoposta (artt. 24 e 25 del Decreto). L'esposizione al rischio di reato è connessa allo svolgimento di questi rapporti e riguarda le aree operative preposte alla gestione dei processi inerenti i medesimi, specificamente, ed in modo differenziato in relazione alle diverse fattispecie di reato, le aree: Governance, Amministrazione, Commerciale e Produzione.
- b) **Gestione societaria e aziendale:** è la categoria più ampia ed accoglie le fattispecie la cui commissione è connessa a quasi tutti i processi aziendali, ossia alle gestioni: sociale, aziendale, amministrativa, finanziaria, commerciale, produttiva e ambientale.
Vale a dire i reati di cui agli articoli: 24-bis, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-quiquestiesdecies del Decreto.
L'esposizione al rischio di reato, in modo differenziato, è trasversale a tutte le aree relativamente ai diversi processi che le stesse attuano.
- c) **Diversi:** accoglie le fattispecie di reato non riferibili alle precedenti categorie e per certi versi definibili "particolari", vale a dire che la loro commissione, sebbene possibile, è comunque da ricondurre a situazioni generalmente non riscontrabili in una gestione d'impresa normale, si tratta dei reati di cui agli articoli: 24-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-decies e 25-quaterdecies del Decreto.
Per tale categoria la potenziale esposizione al rischio è trasversale, e in modo differenziato, a tutte le aree operative ed attiene alle fattispecie di reato: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1) Area Governance	
Assemblea dei Soci	
Consiglio di Amministrazione	Presidente (DdL)
Comitato esecutivo (se nominato)	
Direttore Tecnico	

L'assetto di governance della Società è analiticamente esposto nel capitolo 2) di questo documento, nello specifico sono evidenziati i presidi del controllo di governance: da evidenziare la presenza del Collegio Sindacale, quale organo facente parte del sistema dei controlli, a cui è affidato statutariamente anche il controllo contabile.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione sociale, esclusi quelli che la legge riserva all'Assemblea dei soci; in ogni caso, il loro operato è soggetto al controllo degli stessi soci, a cui devono eventualmente rispondere per "responsabilità degli amministratori" qualora dovessero commettere od omettere atti in violazione ai propri doveri, previsti dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società ed è il Datore di Lavoro nominato.

Pur previsto statutariamente, allo stato non è costituito alcun Comitato Esecutivo. Per funzioni svolte e compiti affidati (di natura prettamente tecnica) il Direttore afferisce a quest'area, pertanto è da considerarsi "soggetto apicale".

Con diversi livelli di responsabilità degli organi afferenti, all'Area Governance competono:

- 1) il governo societario: Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione e Presidente;

2) la gestione aziendale nel suo complesso: Consiglio di Amministrazione, Presidente, Comitato Esecutivo e Direttore;

3) la rappresentanza legale e la funzione di Datore di lavoro in capo al Presidente del CdA.

In tali ambiti, l'esposizione della Società al rischio di commissione di reati è riconducibile alle condotte dei soggetti apicali: Amministratori (Consiglieri e Presidente), Direttore.

Ciò posto, rinviando per le specifiche al prospetto della mappatura aree/attività operative (cap. 3 del Documento Descrittivo), le fattispecie di reati che possono interessare l'area riguardano:

- a) I **rapporti con la Pubblica Amministrazione**: l'esposizione al rischio di reato attiene a tutte le fattispecie previste.
- b) La **gestione societaria e aziendale**: i reati societari; l'abuso di informazioni privilegiate, anche in concorso con terzi; i reati tributari; taluni delitti informatici e trattamento illecito dei dati; la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede e la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; taluni delitti contro l'industria e il commercio; la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; la ricettazione, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio; taluni reati ambientali; l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- c) I reati **diversi**: l'associazione per delinquere, nell'ipotesi di accordi tra gli amministratori, tra questi ed i soggetti sottoposti oppure soggetti esterni al fine di commettere reati; l'utilizzo della rete internet per commettere taluni delitti contro la personalità individuale; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'esposizione al rischio di reati è governata e contrastata:

- mediante i controlli di governance descritti nel cap. 2 del presente documento. Inoltre, per effetto della partecipazione qualificata nel capitale sociale di A.G.E.C. – Azienda Gestione Edifici Comunali (Azienda speciale del Comune di Verona), AGE C O.F. è tenuta al rispetto delle prescrizioni dell'ANAC, di cui alla Delibera n. 831/2016, alla Determinazione n. 8/2015 e alla Delibera n. 1134/2017. Ed ancora, la presenza del Collegio sindacale, a cui è affidato anche il controllo contabile, rende il sistema dei controlli interni particolarmente articolato e idoneo a prevenire i comportamenti illeciti;
- mediante l'avvenuta implementazione di procedure e protocolli: si richiama in particolare l'adozione del Codice Etico, che oltre a definire i principi etici che devono ispirare i comportamenti dell'organizzazione, contiene anche le misure previste dal sistema sanzionatorio-disciplinare adottato, queste ultime ulteriormente declinate nel Codice Disciplinare indirizzato ai componenti interni dell'organizzazione e finalizzato a sanzionarne le condotte non conformi alle regole previste;
- dalle procedure previste dal sistema per la gestione della qualità, integrate con le procedure ai fini e per gli effetti del Decreto e che contribuiscono a contrastare il rischio di commissione degli illeciti;
- per gli adempimenti riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, verrà adottato uno specifico sistema di gestione secondo le Linee guida UNI-INAIL. È comunque presente il DVR e tutti i soggetti normativamente obbligati hanno seguito e seguono i prescritti corsi di formazione; con specifica delega di funzioni sono nominati: il Datore di lavoro, il Dirigente per la sicurezza, il RSP (professionista esterno), il Medico Competente (professionista esterno) e il RSL.

2) Area Amministrazione

Presidente

Direttore tecnico

Addetto all'amministrazione

L'area è sotto il diretto controllo del Direttore che si interfaccia direttamente con il Presidente.

La contabilità è elaborata internamente, ed è affidata ad un operatore "in distacco" dalla controllante A.G.E.C. – Azienda Gestione Edifici Comunali.

L'area gestisce, raccoglie e assembla tutta la documentazione amministrativo-contabile, e provvede alle relative registrazioni in contabilità. Si occupa della formazione e redazione del bilancio d'esercizio, nonché della predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti. La chiusura dell'esercizio coincide con l'anno solare, ma avviene il 31 luglio di ogni anno.

La contabilità e i registri contabili sono depositati presso la sede sociale.

All'area è affidata la gestione dei flussi finanziari ed i rapporti con gli istituti di credito.

Sono autorizzati ad operare sui conti correnti accessi presso gli istituti bancari il Presidente, e mediante apposita delega, il Direttore. Al riguardo, non sono previsti limiti di spesa per il Direttore, che comunque esercita i suoi poteri di spesa nell'ambito delle relative previsioni contenute nel budget redatto annualmente.

Tutti i pagamenti avvengono con mezzi tracciabili, mentre per gli incassi può avvenire che gli utenti paghino anche a mezzo contanti; in ogni caso tali i pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dall'attuale vigente normativa.

Sono convogliati sull'area tutti gli adempimenti riguardanti la gestione burocratico-amministrativa della Società, inclusa la predisposizione dei documenti da presentare alle PP.AA. per la richiesta di contributi e/o finanziamenti. Allo stato la Società non ha finanziamenti pubblici in corso.

All'area compete la gestione del sistema per la qualità e l'elaborazione dei documenti per effettuare il controllo della gestione aziendale.

Le fattispecie di reati che possono interessare l'area amministrazione riguardano:

- a) I **rapporti con la Pubblica Amministrazione** con riferimento: agli adempimenti di natura fiscale ed ai relativi controlli; ai controlli cui può essere sottoposta la Società per l'attività svolta; alle richieste di contributi e finanziamenti con fondi pubblici; in generale, a tutte le incombenze di natura burocratico-amministrativa affidate alla competenza dell'area.
- b) La **gestione societaria e aziendale**: taluni delitti informatici e trattamento illecito di dati; la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede e la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; quasi tutti i reati societari, anche in concorso con gli amministratori; l'abuso di informazioni privilegiate, anche in concorso con terzi; i reati tributari; l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; l'autoriciclaggio, anche in concorso con gli amministratori; taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- c) I **reati diversi**: l'associazione per delinquere, nell'ipotesi di accordi con gli amministratori o con soggetti esterni al fine di commettere un reato; in relazione all'accesso alla rete internet, la detenzione di materiale pornografico e la pornografia virtuale; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'area opera sotto il diretto controllo del Presidente e del Direttore, pertanto le attività che esegue sono sottoposte ad un duplice controllo interno, e le funzioni svolte dal Collegio sindacale, anche per il controllo contabile, costituiscono un ulteriore presidio di controllo. Inoltre, le procedure e i protocolli del sistema di gestione per la qualità, integrate anche i fini e per gli effetti del Decreto, consentono lo svolgimento controllato dei diversi processi attuati dall'area.

Gli addetti all'area sono sottoposti alle previsioni, ed eventuali sanzioni, del Codice Disciplinare.

3) Area Commerciale					
Presidente					
Direttore tecnico					
Addetti ai servizi ed Operatori					
Disbrigo pratiche	Onoranze funebri	Trasporti	Epigrafi	Manutenzioni parco auto	Marmi e fiori

All'area fanno capo tutte le operazioni di carattere commerciale inerenti i rapporti con l'utenza: disbrigo pratiche, onoranze e trasporti funebri, epigrafi, marmi e fiori. La manutenzione del parco auto fa capo a quest'area.

AGEC O.F. ha quattro agenzie commerciali, tutte ubicate nel territorio comunale.

L'attività commerciale di AGECE è svolta in regime di libera concorrenza con gli altri operatori, e la medesima non si avvale di agenti o rappresentanti, ma le diverse operazioni sono condotte direttamente dai dipendenti preposti, ai quali non è riconosciuta alcuna provvigione.

Fornisce all'Area Amministrazione il supporto operativo per gestire la fatturazione dei servizi erogati.

L'area è riconducibile direttamente al Direttore.

Le fattispecie di reati che interessano l'area riguardano:

- I rapporti con la Pubblica Amministrazione** con riferimento: agli adempimenti di natura burocratico-amministrativa svolti; ai controlli da parte di pubbliche autorità cui possono essere sottoposte le attività afferenti all'area.
- La **gestione societaria e aziendale**: alcune fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito dei dati; la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede e la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; taluni delitti contro l'industria e il commercio; nell'ambito dei reati societari, la corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; l'abuso di informazioni privilegiate, anche in concorso con terzi; la ricettazione e taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore; taluni reati ambientali, anche in concorso con terzi.
- I reati diversi**: l'associazione per delinquere, in relazione al compimento di atti nell'ambito dei processi attuati in concorso con altri soggetti interni o esterni, e in connessione all'accesso alla rete internet, la detenzione di materiale pornografico e la pornografia virtuale; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In ordine alla prevenzione e contrasto di possibili illeciti, l'area è tenuta ad attuare le procedure previste dal sistema di gestione per la qualità, integrate ai fini del Decreto 231.

I principi etici e le linee di condotta indicate nel Codice Etico, ulteriormente esplicitate nel Codice Disciplinare con le relative sanzioni per i comportamenti difforni dalle regole, rafforzano le misure di prevenzione dei reati.

4) Area Produzione		
Presidente		
Direttore tecnico		
Addetti ai servizi e Operatori		
Gare e appalti	Acquisti	Magazzino
L'area si occupa della gestione delle gare e degli appalti per l'acquisto dei cofani, dei marmi e dei fiori, nonché delle relative procedure amministrative. Nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza delle PP.AA., tutti i bandi di gara per le diverse forniture di beni e servizi, le relative procedure di partecipazione ed i relativi esiti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società. AGEC O.F., inoltre, si è dotata di un apposito regolamento sui contratti ed attua una specifica procedura per rapporti con la P.A. e Gare d'appalto, ai quali si rinvia per gli approfondimenti, e fa riferimento e si conforma alle procedure della società controllante AGECE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture e di gestione dell'elenco operatori di fiducia. All'area compete la gestione del magazzino e degli acquisti. Le fasi del processo di erogazione dei servizi di competenza dell'area sono svolte presso la sede di Via Caduti senza Croce (presso il Cimitero Monumentale di Verona). L'area opera sotto il diretto controllo del Direttore. In relazione alle attività svolte dall'area le fattispecie di reati che potrebbero riguardarla sono: a) I rapporti con la Pubblica Amministrazione: possibili illeciti commessi nello svolgimento delle attività afferenti all'area, eventualmente anche in concorso con soggetti esterni alla stessa Società. Per esempio: concussione; corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. b) La gestione societaria e aziendale: taluni delitti informatici e trattamento illecito di dati; contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; taluni delitti contro l'industria e il commercio; tra i reati societari: corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; abuso di informazioni privilegiate, anche in concorso con terzi; taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore; taluni reati ambientali, anche in concorso con terzi. c) I reati diversi: associazione per delinquere, nell'ipotesi di accordi con soggetti interni o esterni per commettere un reato; e in relazione all'accesso alla rete internet, detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale. Relativamente alla prevenzione e contrasto ai rischi di reati valgono le medesime considerazioni sopra esposte per le precedenti aree. Richiamando in particolare l'assoggettamento di AGECE O.F. alle prescrizioni dell'ANAC, nonché le sue Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).		

4. Valutazione dei fattori di rischio

Valutazione fattori di rischio						
a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione						
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)	Fattore di rischio				Procedura	
	Alto	Medio	Basso	Nulla	Sì	No
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	*	-	-	-	*	-
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)	-	*	-	-	*	-
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co.2, n.1, c.p.)	-	*	-	-	*	-
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	-	*	-	-	*	-
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	-	-	-	*	-	*
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)						
Concussione (art. 317 c.p.)	*	-	-	-	*	-
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	*	-	-	-	*	-
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	*	-	-	-	*	-
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	-	-	-	*	-	*
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	*	-	-	-	*	-
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	*	-	-	-	*	-
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	*	-	-	-	*	-
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	*	-	-	-	*	-
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	-	*	-	-	*	-
b) Gestione societaria e aziendale						
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	Fattore di rischio				Procedura	
	Alto	Medio	Basso	Nulla	Sì	No
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	*	-	-	-	*	-
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	*	-	-	-	*	-
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	*	-	-	-	*	-
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	-	-	-	*	-	*
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	-	-	-	*	-	*
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	-	-	-	*	-	*
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	*	-	-	-	*	-
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	-	*	-	-	*	-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	-	-	-	*	-	*
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	-	-	-	*	-	*
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	-	-	-	*	-	*
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)						
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	-	-	*	-	*	-

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata(art. 461 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)	-	-	*	-	*	-
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis. 1)	Fattore di rischio				Procedura	
	Alto	Medio	Basso	Nulla	Sì	No
Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	-	*	-	-	*	-
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	-	-	*	-	*	-
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	-	*	-	-	*	-
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	-	*	-	-	*	-
Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (frode alimentare) (art. 516 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	-	-	-	*	-	*
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	-	-	-	*	-	*
Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Art. 12 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato):						
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Reati societari (art. 25-ter)						
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	-	*	-	-	*	-
False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)	-	*	-	-	*	-
Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)	-	*	-	-	*	-
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	-	-	-	*	-	*
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	-	-	*	-	*	-
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	-	-	*	-	*	-
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	-	-	*	-	*	-
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	-	-	*	-	*	-
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	-	-	-	*	-	*
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	-	-	-	*	-	*
Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	*	-	-	-	*	-
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	*	-	-	-	*	-
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	-	-	*	-	*	-
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	-	-	-	*	-	*
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	*	-	-	-	*	-
Abusi di mercato (art. 25-sexies)						
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/98)	-	-	*	-	*	-
Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/98)	-	-	-	*	-	*
Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies d.lgs. 58/98)						
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Reg. UE n. 596/2014)	-	-	*	-	*	-
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Reg. UE n. 596/2014)	-	-	-	*	-	*
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)						
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1, d.lgs. 74/2000)	-	*	-	-	*	-
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 2, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000)	-	*	-	-	*	-
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)	-	*	-	-	*	-
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, d.lgs. 74/2000)	-	*	-	-	*	-

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 8, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000)	-	*	-	-	*	-
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)	-	*	-	-	*	-
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)	-	*	-	-	*	-

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	Fattore di rischio				Procedura	
	Alto	Medio	Basso	Nulla	Sì	No
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	*	-	-	-	*	-
Lesioni personali colpose art. 590, co. 3, c.p.)	*	-	-	-	*	-
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)						
Ricettazione (art. 648 c.p.)	-	*	-	-	*	-
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	-	*	-	-	*	-
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	-	-	*	-	*	
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)						
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parti di essa (art. 171, co. 1, lett. a -bis), L. 633/1941)	-		-	*	-	*
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941)	-	-	-	*	-	*
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co.1, L. 633/1941)	-	*	-	-	*	-
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)	-	-	-	*	-	*
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da altri diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941)	-	*	-	-	*	-
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941)	-	-	-	*	-	*
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941)	-	-	-	*	-	*
Reati ambientali (art. 25-undecies):	Fattore di rischio				Procedura	
	Alto	Medio	Basso	Nulla	Sì	No
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	-	*	-	-	*	-
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	-	-	-	*	-	*
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	-	*	-	-	*	-
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	-	-	-	*	-	*
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	-	*	-	-	*	-
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231:						

• D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:						
Art. 137: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; Superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali o nello scarico al suolo; Scarico nelle acque del mare da navi o aeromobili; Inosservanza del divieto di scarico.	-	-	-	*	-	*
Art. 256: Attività di gestione rifiuti non autorizzata.	-	-	-	*	-	*
Art. 256-bis: Combustione illecita di rifiuti.	-	-	-	*	-	*
Art. 257: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.	-	-	*	-	*	-
Art. 259: Traffico illecito di rifiuti.	-	-	*	-	*	-
Art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	-	-	-	*	-	*
Art. 279: Superamento del valore limite di emissione che condizionano la qualità dell'aria.	-	-	-	*	-	*
• L. 7 febbraio 1992 n. 150: Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.	-	-	-	*	-	*
• L. 28 dicembre 1993 n. 549: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.	-	-	-	*	-	*
• D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202: Inquinamento doloso o colposo provocato da navi.	-	-	-	*	-	*
«Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.»	-	-	-	*	-	*
• Abbandono di rifiuti: D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 192, comma 4: «Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.»	-	-	*	-	*	-
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) [art. 22, commi 12 e 12-bis, del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286]						
«Comma 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.»	-	-	*	-	*	-
«Comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.»	-	-	*	-	*	-

c) Diversi						
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):	Fattore di rischio				Procedura	
	Alto	Medio	Basso	Nulla	Sì	No
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	-	*	-	-	*	-
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	-	-	-	*	-	*
Scambio politico-mafioso (art. 416-ter)	-	-	-	*	-	*
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al DPR 309/1990)	-	-	-	*	-	*
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)	-	-	-	*	-	*
Reati transnazionali [L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10]						
Art. 10, co. 2, L. 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli enti):						
Oltre ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis del c.p., e art. 74 del T.U. di cui al DPR n.309/1990 sono richiamati i seguenti reati:						
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43).	-	-	-	*	-	*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	-	-	-	*	-	*
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).	-	-	-	*	-	*
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del T.U. di cui al D.Lgs. 286/1998).	-	-	-	*	-	*
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater).						
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	-	-	-	*	-	*
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)	-	-	-	*	-	*
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	-	-	-	*	-	*
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	-	-	-	*	-	*
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).	-	-	-	*	-	*
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976)	-	-	-	*	-	*
Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976)	-	-	-	*	-	*
Misure delle pene e sanzioni previste [a) reclusione inferiore ai dieci anni; b) reclusione non inferiore ai dieci anni o ergastolo] (L. 422/1989, art. 3, Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima).	-	-	-	*	-	*
Pentimento operoso (art. 5 D.Lgs. 625/1979)	-	-	-	*	-	*
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).	-	-	-	*	-	*

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).	-	-	-	*	-	*
--	---	---	---	---	---	---

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)						
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	-	-	-	*	-	*
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	-	-	-	*	-	*
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)	-	*	-	-	*	-
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	-	*	-	-	*	-
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	-	-	-	*	-	*
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	-	-	-	*	-	*
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	-	-	*	-	*	-
Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)	-	-	-	*	-	*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) (art. 377-bis c.p.).	-	*	-	-	*	-
Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)						
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)						

Nella **fase di mappatura** le aree operative sono poste in relazione alle diverse fattispecie di reati presupposto, considerando le attività specificamente svolte ed i processi attuati da ciascuna di queste. Nel prospetto precedente, invece, si è proceduto alla valutazione dei fattori di rischio, indicando per ciascuno la necessità o meno di una procedura che vincoli i comportamenti da adottare.

Nella valutazione dei fattori di rischio si tiene conto delle modalità di esercizio dei controlli interni effettuati dalla Società.

I fattori di rischio sono stati classificati su quattro livelli, e nella loro valutazione si tiene in debita considerazione il tipo di attività svolta ed il sistema dei controlli interni adottato:

- 1) **alto** = alta probabilità di rischio che l'evento pregiudizievole possa verificarsi;
- 2) **medio** = probabilità del verificarsi di un'evento pregiudizievole con minore intensità di rischio rispetto alla precedente;
- 3) **basso** = bassa probabilità di rischio;
- 4) **nullo** = rischio nullo.

La valutazione dei livelli di rischio considera anche il numero di aree operative potenzialmente esposte ai possibili illeciti.

Relativamente alle procedure, solo in corrispondenza del livello nullo non è necessaria alcuna procedura, e per gli altri livelli di rischio questi sono distribuiti tra alto, medio e basso.

Per “procedura” può intendersi anche un protocollo, una regola comportamentale o una buona pratica individuati al fine di indirizzare e condizionare le condotte da porre in essere.

Al riguardo, nel capitolo successivo, in relazione alle diverse fattispecie di reati, si espongono alcune condotte che possono costituire illecito penalmente rilevante, come tali da evitare in modo assoluto.

L'assetto di governance; l'adozione di sistemi di gestione per la qualità, con le relative procedure operative integrate ai fini del Decreto 231; la separatezza delle diverse funzioni aziendali con controlli bilanciati sulle varie operazioni poste in essere; l'adozione del Codice Disciplinare con le relative sanzioni per i comportamenti difforni dalle regole, sono tutti elementi che rendono l'esposizione al rischio di reato idoneamente governata.

Seguendo l'ordine cronologico del prospetto di Valutazione dei fattori di rischio di reati, nelle seguenti sezioni si analizzano e commentano le diverse fattispecie, per ognuna delle quali si esemplificano le condotte che possono costituire reato, come tali da non porre in essere in modo assoluto:

- **Sezione A) Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- **Sezione B) Reati nell'ambito della gestione societaria e aziendale;**
- **Sezione C) Reati Diversi.**

Sezione A)
Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione

Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.). Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.). Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1. c.p.). Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).	Fino a cinquecento quote. Se dal reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	✓ Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. ✓ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi. ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Commenti e condotte illecite

La malversazione è reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”, che si realizza quando - dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea -, non si utilizzano le somme ottenute per gli scopi e/o attività alle quali erano destinate, anche se la distrazione dovesse riguardare solo una parte della somma erogata, e l'attività programmata è stata realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata perché nella malversazione il beneficio finanziario è conseguito legittimamente, ma il suo utilizzo è differente rispetto all'originaria destinazione, mentre nella truffa gli artifici e i raggiri posti in essere sono funzionali all'ottenimento del beneficio, che così diventa illegittimamente percepito.

Finalità della fattispecie è **reprimere le frodi successive al conseguimento di finanziamenti pubblici**, comunque denominati, distraendoli dagli scopi tipici individuati negli atti che ne autorizzano le erogazioni.

Presupposto della condotta illecita è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (es.: sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (es.: finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento della sua consumazione è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento deve essere utilizzato.

Relativamente a questa fattispecie, per la Società la rischiosità è riconducibile alla partecipazione a procedure pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o altre erogazioni da parte dello Stato, della Comunità europea o di altri enti pubblici locali, esempio tipico: l'ottenimento con fondi pubblici di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere di ampliamento

della struttura produttiva (stabilimento) o all'acquisto di fattori produttivi (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.).

Le erogazioni con fondi pubblici sono comunque soggette a "rendicontazione" periodica e/o finale, con la presentazione di idonea documentazione attestante la finalità e l'effettività della spesa sostenuta, pertanto l'eventuale utilizzo dei fondi ricevuti per scopi o finalità diverse può essere individuato agevolmente dall'Ente Pubblico erogatore.

Le aree operative potenzialmente esposte al reato sono quelle identificate nella mappatura, e in ordine alle misure di prevenzione valgono le prescrizioni contenute nel Codice Etico ed in quello Disciplinare, con le relative sanzioni previste.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Il reato si configura in caso di indebito ottenimento, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Il momento di consumazione del reato, rispetto alla malversazione (art. 316-bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal suo successivo utilizzo.

La **condotta del soggetto agente** si deve inserire in un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere un'erogazione da parte dello Stato, e può essere **commissiva** (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) od **omissiva** (c.d. silenzio antidoveroso).

La fattispecie criminosa è residuale e sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), in quanto nei suoi elementi costitutivi non è inclusa l'induzione in errore del soggetto passivo¹. Ne consegue che se l'erogazione è ottenuta a seguito della mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza accompagnarsi ad ulteriori artifici e raggiri finalizzati all'induzione in errore, ricorrerà la fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p.

L'ipotesi di reato in argomento si configura come speciale e residuale anche rispetto al reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, c.2, n.1 c.p.), perché l'elemento perfezionante, oltre che la mancanza di artifici e raggiri, è costituito dal tipo di profitto, generico e di qualsiasi natura.

Il reato non si configura se l'erogazione indebitamente percepita è inferiore a € 3.999,96=, in tal caso è trattato come illecito amministrativo con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 5.164,00.= a € 25.822,00.=.

La fattispecie di indebita percezione può realizzarsi, per esempio, **attraverso le seguenti condotte:**

- la presentazione di fatture con prezzo maggiorato per l'acquisto di beni e/o servizi con fondi pubblici;
- l'ottenimento di fondi pubblici presentando dichiarazioni che attestano un reddito imponibile non veritiero;
- **l'ottenimento di indennità assistenziali per i propri dipendenti presentando dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti;**

¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 45845 dell' 11 dicembre 2008.

- l’attestazione da parte di un soggetto dell’ente (apicale o sottoposto all’altrui direzione) di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla P.A., a seguito delle quali il medesimo ente ha ottenuto i fondi pubblici.

Le aree potenzialmente esposte al rischio di questo reato sono Governance e Amministrazione, e per le misure di prevenzione valgono le stesse considerazioni esposte in precedenza per il reato di "Malversazione a danno dello Stato".

**Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
(art. 640, co. 2, n. 1, c.p.).**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Commenti e condotte illecite

La condotta illecita consiste nel ricorrere ad artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico o all’Unione Europea, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

È considerato **"artificio"** ogni studiata trasfigurazione del vero, ogni camuffamento della realtà effettuato sia *simulando* ciò che non esiste (es.: titoli, qualità e requisiti posseduti), sia *dissimulando* ciò che esiste (es.: il proprio *status* giuridico di inabilitato, il proprio stato di insolvenza, ecc.).

È considerato **"raggiro"** una serie di parole ingegnose destinate a convincere o più precisamente una menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per realtà.

Gli artifici o raggiri, compreso il silenzio maliziosamente serbato, devono essere posti in essere per **indurre in errore**. Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profitto e l’effettivo danno per il soggetto passivo pubblico.

Possono costituire esempi di **condotte illecite**:

- il rilascio di cambiali firmate con false generalità;
- la consegna in pagamento di un assegno accompagnata da assicurazioni circa copertura e solvibilità;
- la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute;
- l’alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori;
- **la predisposizione di documenti o dati per partecipare a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, allo scopo di aggiudicarsi la gara stessa, qualora la P.A. aggiudichi la gara proprio all’ente;**
- **l’omessa comunicazione di circostanze che si ha obbligo di comunicare all’ente pubblico** (es.: perdita di requisiti o condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della P.A.);
- **l’adozione di comportamenti costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici** (es.: impresa che nella stipula e/o esecuzione di contratti con enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi);
- **l’alterazione di registri e documenti che periodicamente devono essere trasmessi agli istituti assicurativi e previdenziali;**

- **l'illecita compensazione nel Modello F24 di un credito imposta.**

Il reato in questione può potenzialmente interessare le aree Governance e Amministrazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Commenti e condotte illecite

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1, c.p.) l'elemento qualificante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione del reato è necessario che il **mendacio** si associ ad una specifica **attività fraudolenta** (artifici e raggiri per indurre in errore) che va oltre la semplice esposizione di dati non veritieri, in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo da parte delle autorità preposte.

Per esempio:

- **predisposizione di documenti e/o dati per la partecipazione a bandi di erogazione finanziamenti pubblici con l'inserimento di informazioni non veritiere o supportate da documentazione non genuina;**
- **presentazione di fatture false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico;**
- presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà alterata;
- falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti pubblici agevolati;
- **false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili;**
- **presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.**

La differenza tra il reato in argomento e quello previsto dall'art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto, se l'autore del reato non si limita a rendere dichiarazioni mendaci ma predispone una serie di artifici tali da indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p..

In relazione a questa fattispecie la Società potrebbe risultare esposta al rischio di reato, per esempio attraverso:

- **presentazione di attestazioni contraffatte per l'ottenimento di agevolazioni o finanziamenti dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità europea;**
- **la presentazione di dichiarazioni mendaci indirizzate ad enti previdenziali al fine di ottenere contributi economici e/o agevolazioni di vario tipo;**
- **rendicontazioni non veritiere per percepire contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali (es.: formazione finanziata).**

Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.). Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.). Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Fino a duecento quote, anche nei casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale.	Nessuna.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). Corruzione in atti giudiziari (qualora il fatto corruttivo è commesso per favorire o danneggiare la parte di un processo) (art. 319-ter, co. 1, c.p.). Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.). Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.).	Da duecento a seicento, anche nell'ipotesi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale.	Per una durata non inferiore ad un anno: ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività, definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di un reato presupposto; ✓ sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la P.A.; ✓ esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; ✓ divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Concussione (art. 317 c.p.). Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto un rilevante profitto (art. 319 c.p.). Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.). Corruzione in atti giudiziari (qualora taluno sia stato ingiustamente condannato alla detenzione (art. 319-ter, co. 2. c.p.). Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.).	Da trecento a ottocento quote, anche nell'ipotesi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale.	Si, come sopra indicate.

I reati previsti dall'art. 25 del Decreto 231, come quelli di cui all'art. 24 visti in precedenza, possono essere commessi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ossia la loro commissione presuppone la presenza di un rapporto con un soggetto pubblico, oppure l'espletamento di una pubblica funzione o un pubblico servizio. **Ne consegue che, in relazione alle specifiche attività svolte, le aree operative interessate alle fattispecie criminoso previste nell'art. 25 sono: Governance, Amministrazione, Commerciale e Produzione. Per le misure di prevenzione valgono le stesse considerazioni esposte in precedenza per il reato di "Malversazione ai danni dello Stato"**

Si tratta di **reati propri** nei quali il soggetto attivo è generalmente un funzionario pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio (c.d. *intraneus*). Al riguardo, è punito anche il **soggetto privato** (c.d. *extraneus*) che, in costanza di determinate situazioni, concorre con il soggetto pubblico nella commissione del

reato, come nel caso del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" o della corruzione attiva.

Nel nostro ordinamento la qualità di **soggetto pubblico** (es.: pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) può essere riconosciuta anche ad un soggetto privato. Come nel caso di realtà private che svolgono pubblici servizi o pubbliche funzioni, i cui rappresentanti assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, limitatamente alle attività aziendali relative all'assolvimento di tali compiti. Da evidenziare che assume rilevanza l'attività concretamente svolta e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.

Ai fini della potenziale esposizione della Società ai rischi di reati in questione, è opportuno distinguere tra:

a) **pubblico ufficiale:** qualifica attribuita a tutti i soggetti, dipendenti pubblici o privati, che nell'ambito di una potestà disciplinata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e/o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, oppure esercitare poteri autoritativi o certificativi. Esempi di pubblici ufficiali sono: l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico, il testimone, l'assistente universitario, l'ispettore sanitario di un ospedale, i membri della commissione edilizia comunale, il portalettere, i carabinieri e gli agenti di Pubblica Sicurezza, il geometra tecnico dell'ufficio comunale (art. 357 c.p.).

(Art. 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”);

b) **incaricato di un pubblico servizio:** chi a qualunque titolo presta un pubblico servizio e, pur agendo nell'ambito di un'attività regolata nella forma della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale. Esempi di incaricati di un pubblico servizio sono: gli operatori ed i responsabili dei Centri di Assistenza Agricola, gli esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas, gli impiegati degli enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata, il custode del cimitero, la guardia giurata che conduca un furgone portavalori, i presentatori-conduttori delle trasmissioni televisive (art. 358 c.p.).

(Art. 358 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”).

Le importanti modifiche introdotte dalla L. n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) nel codice penale hanno avuto riflessi sull'art. 25 del Decreto 231, ossia: sono stati sostituiti gli articoli 317 (Concussione) e 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), e introdotti i nuovi articoli 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (Traffico di influenze illecite).

Pertanto, a seguito delle dette modifiche, il reato di **concussione** è adesso ascrivibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e circoscritto alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato.

(Art. 317 c.p.: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”*).

Il nuovo reato di **corruzione per l'esercizio della funzione** si configura quando c'è un flusso di denaro (o altra utilità) tra esponenti dell'ente e un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza che sia necessario dimostrare un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità assegnata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della P.A.

Valga, per esempio, il caso del pubblico amministratore che, a seguito dell'accordo corruttivo, fa valere il suo peso istituzionale sul funzionario a lui sottoposto e competente all'emanazione dell'atto cui è interessato il corruttore, per far sì che quest'ultimo ottenga il risultato (indebitamente) ricercato.

(Art. 318 c.p.: *“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.”*).

Nella nuova fattispecie di **induzione indebita a dare o promettere utilità**, soggetto attivo è anche il "privato" che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare utilità; nell'ipotesi delittuosa, le pene applicate al privato sono più contenute rispetto a quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

(Art. 319-quater c.p.: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”).

Ai fini delle **misure di prevenzione** vanno distinte la fattispecie della concussione da quella di induzione indebita a dare o promettere utilità, che hanno caratteristiche strutturali differenti.

Da richiamare al riguardo quanto sancito dalla Corte di Cassazione in merito ai criteri distintivi dei due reati² :

- ❖ La differenza tra i due reati è riconducibile ai soggetti attivi e alle modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. La **concussione** si caratterizza per un abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius*, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito. **L'induzione indebita**, invece, si concretizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta persuasiva, l'inganno o pressione morale, condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario, il quale finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale.
- ❖ Entrambi i reati di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, a loro volta, si distinguono dalle **fattispecie corruttive** perché presuppongono un comportamento prevaricatore abusivo del pubblico funzionario, idoneo a generare la soggezione psicologica del destinatario, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita. Un **"accordo corruttivo"** è invece concluso in modo libero e consapevole tra le parti, che come tali si trovano su un piano di reciprocità; vale a dire che un siffatto accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per le parti che lo attuano.

² Cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014. Cass., Sez. VI Pen., sentenza n. 42607 del 22 ottobre 2015.

Le aree operative aziendali potenzialmente esposte ai rischi di reati riguardano tutte le attività operative caratterizzate da rapporti con soggetti pubblici, oltre alle attività eventualmente svolte da esponenti dell'ente in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, in tal caso nella posizione di chi "induce" alla prestazione indebita.

In ordine alle **fattispecie corruttive** previste dall'art. 25 del Decreto 231, relativamente all'esposizione di rischi di reati, assumono rilevanza le attività che comportano rapporti con la P.A., in specie se si tratta di rapporti a carattere continuativo. In tal senso, è posta la massima attenzione alla distribuzione a titolo gratuito di omaggi, regalie, donazioni, atti di cortesia, laddove le citate iniziative non siano fini a sé stesse bensì finalizzate ad assicurare favori o facilitazioni indebite o comportamenti omissivi o conniventi da parte di pubblici funzionari (**vedi Codice Etico, Codice Disciplinare e Procedura Rapporti con la P.A.**).

Da precisare che possono considerarsi a rischio anche attività apparentemente "innocue" - per esempio: selezione e assunzione di personale; selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto con soggetti privati; servizi di consulenza; sponsorizzazioni; gestione delle risorse finanziarie; offerte commerciali non standard; ecc. -, che, pur non prevedendo contatti o rapporti con la P.A., possono avere carattere strumentale e/o di supporto per la commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità.

In altri termini, lo svolgimento di processi tra soggetti privati, con alti margini di discrezionalità, finalizzati alla costituzione di una "riserva" da impiegare in attività corruttive, o che possono consentire l'attribuzione di un'utilità diversa dal denaro a favore di un soggetto della P.A.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha introdotto modifiche all'art. 25 del Decreto e modificato l'art. 346-bis del c.p. (*Traffico di influenze illecite*) che adesso recita:

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.»

A seguito della introdotta modifica all'art. 346-bis c.p. è punito chi sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria **mediazione illecita** oppure come prezzo per **remunerare il pubblico agente** per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

In altri termini, è punito il comportamento di chi si propone di esercitare un'influenza sulle decisioni di un pubblico agente, senza alcuna distinzione fra rapporti sottostanti esistenti o solo vantati con il medesimo.

Pertanto, è penalmente rilevante l'esercizio di una "influenza" finalizzata ad asservire il pubblico agente o anche a fargli compiere un atto non conforme ai suoi doveri dell'ufficio.

I rapporti con la P.A. possono essere intrattenuti, per quanto di ciascuna competenza, da soggetti diversi dell'organizzazione della Società, oppure da eventuali referenti specificamente nominati ed i cui limiti operativi sono puntualizzati nell'apposita delega attribuita (es.: consulenti esterni); in tali casi al delegato sono imposti obblighi informativi verso il Presidente e/o il Direttore.

Il Codice Etico e Disciplinare adottati dalla Società indicano i comportamenti da tenere e prescrivono le modalità operative di intrattenimento dei rapporti con la P.A.

Inoltre, apposita procedura è prevista per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in base a questa si devono osservare specifici divieti ed obblighi e segnalare agli amministratori eventuali richieste improprie di pubblici funzionari.

In relazione alle fattispecie di reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto è predisposta un'apposita procedura per la gestione di cassa e banca, ossia per la gestione dei flussi finanziari in entrata ed uscita.

Inoltre, con il sistema contabile in partita doppia le rilevazioni di tutte le operazioni gestionali effettuate interessano più conti di mastro, tra queste anche le movimentazioni finanziarie.

Tutte le registrazioni contabili confluiscono poi nel documento di sintesi finale, il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, verificato e controllato dal Collegio Sindacale, e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il sistema disciplinare predisposto prevede sanzioni, graduate in base alla gravità del fatto, per tutti coloro che adottano comportamenti difforni dalle regole interne imposte o che non applicano correttamente le procedure previste.

Sezione B)
***Reati nell'ambito della gestione societaria e
aziendale***

Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.). Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.). Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.). Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.). Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.). Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.). Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).	Da cento a cinquecento quote.	✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater). Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).	Sino a trecento quote.	✓ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Falsità in documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).	Sino a quattrocento quote.	✓ Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Commenti e condotte illecite

Le fattispecie di reati informatici sono riconducibili ad una molteplicità di condotte illecite, nelle quali un sistema informatico può essere l'obiettivo della stessa condotta o lo strumento mediante cui il soggetto agente commette il reato.

L'utilizzo di strumenti informatici, se da un lato consente di velocizzare i vari e diversi processi aziendali, dall'altro può comportare rischi in termini di esposizione a condotte illecite concretizzabili nell'ambito del c.d. virtuale: condotte illecite poste in essere come soggetti attivi oppure subite da terzi. In particolare, se all'interno dell'organizzazione sono presenti postazioni informatiche dalle quali è possibile accedere alla rete internet.

Inoltre, la diffusione di dispositivi mobili, quali *tablet* o *smartphone*, e/o l'utilizzo di *server* remoti per memorizzare ed archiviare i dati, potrebbero accrescere il livello di esposizione ai rischi, perché potenzialmente in grado di incrementare le opportunità di commettere un reato informatico.

Come evidenziato nella mappatura la Società è esposta ad alcuni reati informatici, non a tutti quelli previsti dal decreto, e le aree potenzialmente interessate sono quelle individuate in mappatura.

La Società verifica nel continuo che le **misure di sicurezza preventive e di controllo** adottate siano idonee a prevenire condotte illecite in ambito informatico o telematico. Considerando che l'esposizione al rischio di commissione dei reati informatici è **trasversale** alle diverse aree operative.

Tra i reati previsti dall'art. 24-bis del Decreto è da evidenziare quello previsto dall'art. 491-bis c.p. *"Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria"*.

(Art. 491-bis c.p.: Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.)

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità in atti di cui al Capo III, artt. 476-493-bis, del codice penale, aventi ad oggetto documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

Sono punite sia la falsità **materiale** che quella **ideologica**: nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione; la falsità ideologica, invece, attiene alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Un'esemplificazione potrebbe riguardare la procedura di richiesta di un'autorizzazione o la trasmissione di documenti obbligatori per legge mediante un sistema informatico, dove il soggetto che presiede la richiesta o trasmette i documenti, utilizzando il detto sistema - interno o messo a disposizione da un ente pubblico - inoltra documentazione attestante il falso.

Per quanto riguarda le **misure di prevenzione adottate**, queste hanno natura organizzativa, tecnologica e di regolamentazione interna circa il corretto utilizzo del sistema informatico.

In particolare:

- nel Codice Etico e nel Codice Disciplinare sono inserite specifiche indicazioni per prevenire e contrastare le possibili condotte illecite poste in essere sia all'interno della Società sia mediante strumenti informatici non soggette al controllo del medesimo;
- adozione del sistema sanzionatorio-disciplinare, per i dipendenti e gli altri destinatari del modello, in caso di violazioni intenzionali del sistema di controllo adottato o delle linee comportamentali indicate, nonché vincoli contrattuali nel caso di rapporti intrattenuti con terze parti;
- adozione di adeguati mezzi informatici (es.: *software* specifici) per prevenire e/o contrastare la commissione di reati informatici da parte per personale dipendente, e nello specifico di quello operante negli ambiti aziendali maggiormente esposti al rischio;
- attuazione di programmi formativi/informativi di sensibilizzazione del personale, finalizzati a diffondere una cultura dell'etica dei comportamenti e la consapevolezza circa i rischi insiti nell'utilizzo improprio della strumentazione informatica aziendale.

Inoltre, sempre nell'ottica di prevenire e contrastare i reati in questione, sono applicati i seguenti criteri organizzativi e di controllo:

- separazione dei ruoli e/o delle funzioni che partecipano alle attività chiave nei processi operativi potenzialmente esposti a rischi di reato;
- tracciabilità degli accessi e delle attività eseguite sui sistemi informatici, specie se connessi a processi potenzialmente esposti a rischi di reato;
- procedure e livelli di autorizzazione associati ad attività critiche o maggiormente sensibili al rischio;
- raccolta, analisi e gestione di segnalazione di eventi a rischio di reati informatici, rilevati internamente o da soggetti esterni all'ente.

Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).	Da trecento a ottocento quote.	Per una durata non superiore ad un anno: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato presupposto). ✓ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Alterazione di monete (art. 454 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).	Fino a cinquecento quote.	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà.	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, ridotte di un terzo.	
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).	Fino a cinquecento quote.	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).	Fino a duecento quote.	Nessuna.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.).		
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.).	Fino a trecento quote.	

Commenti e condotte illecite

I reati che possono costituire un rischio per la Società sono la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) e la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

Quanto alla prima fattispecie, questa potrebbe interessare le aree Governance, Amministrazione e Commerciale, relativamente a taluni incassi per contanti da parte degli utenti dei servizi. L'utilizzo di apposito dispositivo per il controllo delle banconote è la misura di prevenzione più adeguata a rendere il rischio reato in grado basso.

L'art. 473 c.p. recita:

(«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.»).

La fattispecie potrebbe interessare trasversalmente tutte le aree operative, e al fine di capire meglio il contesto nel quale possono essere realizzate le condotte illecite di cui all'art. 473 c.p. si riporta quanto prescrive a proposito della registrazione dei marchi l'art. 7 del Codice della proprietà industriale (L. 273/2002):

«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.»

Quanto alle **misure di prevenzione** si seguono i seguenti criteri:

- Verifiche preliminari sull'esistenza di brevetti e marchi registrati a nome di terzi, in specie se si svolgono attività potenzialmente in grado di violarne i diritti di proprietà industriale, per esempio: utilizzo di tecnologie brevettate senza l'autorizzazione o simile del titolare del brevetto; utilizzo del "logo" di riconoscimento di un ente senza la sua autorizzazione; contraffazione o alterazione di disegni o modelli.
- Nell'acquisto di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale inserimento di clausole contrattuali con cui il venditore attesta:
 - di essere il legittimo titolare del diritto di sfruttamento economico su marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto della cessione, o comunque di avere ottenuto dal legittimo titolare l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o concessione in uso non violano il diritto di proprietà industriale di alcuno;
 - che s'impegna a tenere indenne l'ente acquirente da ogni danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale attestazione.

Art. 25-bis. 1: Delitti contro l'industria ed il commercio

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). Contraffazione di indicazioni o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).	Fino a cinquecento quote	Nessuna.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).	Fino a ottocento quote.	✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato presupposto). ✓ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.). Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.). Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).		

Commenti e condotte illecite

In relazione all'attività esercitata la Società potrebbe trovarsi esposta ai rischi di commissione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto; potenzialmente interessate al detto rischio sono tutte le aree operative tranne l'area Amministrazione.

Il Codice Disciplinare prescrive in modo articolato i comportamenti che devono adottare e mantenere sia gli apicali sia i loro sottoposti nelle quotidiane operazioni di gestione, nonché le sanzioni da applicare in caso di comportamenti difforni dalle regole. Da sottolineare che nella bacheca aziendale è affisso in modo ben visibile a tutti gli operatori il Regolamento Disciplinare che in modo sintetico indica le condotte sanzionabili.

Nello svolgimento delle proprie attività operative, **la Società si astiene** da:

- attuare comportamenti/condotte volte ad ostacolare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di altri enti concorrenti;
- adottare comportamenti scorretti o porre in essere atti fraudolenti idonei a sviare l'altrui clientela e un danno per i concorrenti;
- riprodurre abusivamente, copiare, alterare marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli la cui titolarità è di terzi (vedi anche art. 25-bis);
- utilizzare commercialmente marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati da soggetti terzi (vedi anche art. 25-bis);
- introdurre nel territorio dello Stato per la commercializzazione, detenere per vendere o mettere in circolazione in qualsiasi modo prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da terzi (vedi anche art. 25-bis).

Per quanto riguarda le **misure organizzative, di prevenzione e regolamentazione interna**, anche con riferimento al sistema dei controlli interni, la Società:

- ha inserito nel Codice etico e in quello disciplinare ~~di~~ specifiche indicazioni finalizzate ad impedire la commissione dei reati previsti negli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto;
- ha previsto sanzioni disciplinari, nonché vincoli contrattuali nell'ambito dei rapporti con terze parti, per tutti i destinatari del modello che non si attengono alle condotte indicate e al sistema dei controlli interni;
- ha formalizzato idonee procedure organizzative, specie per le aree maggiormente esposte ai rischi di commissione dei reati in argomento;
- ha predisposto ed eseguito percorsi formativi, informativi e di sensibilizzazione di tutto il personale, sia per diffondere una cultura dell'etica nei comportamenti nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, sia per dar modo di acquisire una maggiore consapevolezza circa i rischi personali e per la medesima Società derivanti dalla commissione dei reati in questione. I percorsi formativi/informativi e di sensibilizzazione proseguono comunque nel continuo;
- nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, valuta e qualifica preventivamente i fornitori utilizzati nel corso di svolgimento di tutte le attività operative.

Art. 25-ter: Reati societari

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).	Da duecento a quattrocento quote. (*)	Nessuna.
Fatti di lieve entità nelle false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.).	Da cento a duecento quote. (*)	
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).	Da quattrocento a seicento quote. (*)	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).	Da duecento a duecentosessanta quote. (*)	
Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).	Da duecento a trecentosessanta quote. (*)	
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).		
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).		
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).	Da trecento a seicentosessanta quote. (*)	
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).		
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).		
Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.).	Da quattrocento a mille quote. (*)	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).		
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).		
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).	Da quattrocento a ottocento quote. (*)	✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Corruzione tra privati relativamente alla condotta di chi " <i>da o promette denaro o altra utilità</i> "(art. 2635, co. 3, c.c.).	Da quattrocento a seicento quote. (*)	
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, c.c.).	Da duecento a quattrocento quote. (*)	

(*) La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito della commissione del reato presupposto.

Commenti e condotte illecite

Le aree maggiormente sensibili ai reati societari sono Governance e Amministrazione, a cui si aggiungono le aree Commerciale e Produzione per i reati di "corruzione tra privati", "istigazione alla corruzione tra privati" e "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".

In materia di reati societari la L. 69/2015 ha introdotto importanti modifiche all'art. 25-ter del Decreto, specificamente:

A. ha sostituito il precedente alinea con il seguente: «*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*».

Rispetto alla formulazione precedente, sono stati eliminati:

- 1) il riferimento al concetto di "interesse" della società alla commissione dei reati in materia societaria (*«se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori»*);
- 2) il riferimento agli obblighi di vigilanza in capo a questi (*«o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica»*).

Pertanto, in base al contenuto della nuova formulazione, pare emergere che la commissione di un reato societario comporta comunque la responsabilità amministrativa dell'ente, a prescindere dal suo "interesse" al riguardo e dal rispetto degli obblighi di vigilanza in capo ai soggetti chiamati a vigilare.

B. ha sostituito il precedente testo dell'art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali), che ora è formulato come segue:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Nella nuova formulazione dell'articolo si fa riferimento a due differenti condotte illecite: **commissiva** ed **omissiva**. La prima riguarda l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, normativamente obbligatorie, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, per esempio: l'occultamento di ricavi per avere un carico fiscale inferiore al dovuto o per costituire fondi da utilizzare per scopi illeciti; o, ancora, lo spostamento di costi da indeducibili a deducibili per far apparire un imponibile fiscale più basso rispetto al reale.

La condotta omissiva si realizza quando si omettono informazioni rilevanti in merito alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, esemplificando, per indurre i soci o le banche (al fine di ottenere facilitazioni creditizie) a ritenere buono lo "stato di salute" della medesima, quando invece è il contrario.

C. ha introdotto il nuovo art. 2621-bis (Fatti di lieve entità):

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Spetterà al giudice stabilire se un fatto è o no di lieve entità, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità o degli effetti della condotta illecita.

Fermo restando quanto detto in precedenza relativamente alle prescrizioni e indicazioni contenute nei Codici etico e disciplinare, la struttura di governance della Società (articolatamente descritta nel cap. 2 del presente documento) comporta un sistema di controlli "a cascata":

Assemblea dei Soci → CdA e Collegio sindacale → Presidente → Direttore → Addetti ai servizi/Operatori/Collaboratori.

Un sistema così strutturato nel garantire la separatezza delle funzioni prevede differenziati livelli di responsabilità in termini di esercizio dei controlli interni, in tal senso è idoneo a prevenire e contrastare eventuali pratiche illecite, sia ad opera dei soggetti apicali sia ad opera dei soggetti sottoposti al controllo di questi.

Gli amministratori agiscono su mandato dell'assemblea dei soci, che in qualsiasi momento può sia revocare loro la "fiducia" sia proporre contro di essi azione di responsabilità.

Inoltre, la composizione numerica del CdA e le funzioni assolute dal Collegio sindacale (anche per quanto riguarda il controllo contabile) da una parte possono rendere particolarmente difficoltosa l'eventuale intenzione di commettere un illecito, dall'altra sono elementi che agevolano il funzionamento del sistema dei controlli interni.

Art. 25-sexies: Abusi di mercato

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/98)	Da quattrocento a mille quote. (*)	Nessuna.
Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/98)		
Illeciti amministrativi	Sanzione amministrativa pecuniaria	
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis, d.lgs. 58/98)	Da ventimila a tre milioni di euro (**)	
Divieto di manipolazione del mercato (art. 187-ter, d.lgs. 58/98)	Da ventimila a cinque milioni di euro (**)	

(*) Reati di competenza del Pubblico Ministero. Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(**) Illeciti amministrativi di competenza della CONSOB.

Commenti e condotte illecite

Gli artt. 184 e 185 del T.U.F. regolamentano, rispettivamente, i **reati** di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, mentre gli artt. 187-bis e 187-ter (introdotti dalla Legge Comunitaria 2004) disciplinano gli **illeciti amministrativi** di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Tali illeciti, qualora il fatto non abbia rilevanza penale, sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie, ed il potere di irrogarle è attribuito alla CONSOB. Poiché si tratta di illeciti amministrativi, vale sottolineare che le relative sanzioni previste dal T.U.F. sono applicabili anche nel caso che la condotta sia posta in essere per "colpa".

Per le fattispecie in argomento l'eventuale responsabilità dell'ente si articola pertanto come segue:

- in applicazione dell'art. 187-quinquies del T.U.F. compete alla CONSOB l'accertamento del fatto e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, qualora il medesimo fatto configuri un illecito amministrativo commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- in applicazione dell'art. 25-sexies del Decreto 231, se il fatto ha rilevanza penale, è il giudice che accerta l'effettiva responsabilità dell'ente ed applica le sanzioni pecuniarie previste.

Conseguentemente, la stessa fattispecie al contempo può essere oggetto sia di procedimento penale in sede giudiziaria sia di procedimento amministrativo presso la CONSOB.

Le fattispecie previste nell'art. 25-sexies del Decreto sono da ricondurre a possibili operazioni di natura finanziaria effettuate sui mercati regolamentati, disciplinate dal d.lgs. n. 58/1998 (TUF - Testo Unico della Finanza): Abuso di informazioni privilegiate (art. 184) e Manipolazione del mercato (art. 185).

Il d.lgs. n. 107/2018 ha modificato l'art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58/1998, introducendo la punibilità dell'ente con una sanzione amministrativa qualora siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio,

da soggetti apicali o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, uno dei reati previsti dagli artt. 14 e 15 del Regolamento UE n. 596/2014, rispettivamente:

- a) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis, d.lgs. 58/98);
- b) Divieto di manipolazione del mercato (art. 187-ter, d.lgs. 58/98).

Relativamente all'esposizione ai rischi di reati, in fase di mappatura è stato individuato solo l'Abuso di informazioni privilegiate, e trasversalmente a tutte le aree operative, nell'ipotesi che un qualsiasi componente dell'organizzazione (apicale o sottoposto) della Società, venuto a conoscenza di informazioni privilegiate nell'esercizio delle proprie funzioni, le sfrutti nell'interesse o a vantaggio della medesima. Sebbene improbabile, è comunque possibile che un simile reato possa essere portato a compimento. In ogni caso, le decisioni in merito alle operazioni finanziarie di investimento passano attraverso il vaglio del Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, e l'operato di questo è valutato sia dal Collegio sindacale sia dall'Assemblea, ne consegue un'articolazione dei controlli coinvolgente più soggetti che dovrebbero mettersi d'accordo. Il rischio di esposizione al reato è valutato in grado basso.

Art. 25-quinquiesdecies: Reati tributari

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000).	Fino a cinquecento quote. (*)	✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore ad € 100.000 (art. 2, co. 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000).	Fino a quattrocento quote. (*)	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).	Fino a cinquecento quote. (*)	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000).	Fino a cinquecento quote. (*)	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore ad € 100.000 (art. 8, co. 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000).	Fino a quattrocento quote. (*)	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000).	Fino a quattrocento quote. (*)	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).	Fino a quattrocento quote. (*)	

(*) La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito della commissione del reato presupposto.

Commenti e condotte illecite

Le aree maggiormente sensibili ai reati tributari sono Governance e Amministrazione, a cui potrebbero eventualmente aggiungersi altre aree qualora concorrano o partecipino alla commissione di taluno dei reati.

Il D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito con la L. 19/12/2019 n. 157, entrato in vigore il 25/12/2019, ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies nel Decreto; a seguito di tale modifica taluni reati tributari rientrano nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da illecito. In specie, i delitti in materia di dichiarazione e quelli in materia di documenti e pagamento di imposte.

Trattandosi di reati comuni possono essere commessi da "chiunque": non è prevista alcuna qualifica soggettiva per la loro commissione. Vale a dire che all'interno dell'organizzazione "chiunque" può

rendersi colpevole della commissione di questi reati, a prescindere dalla circostanza che si tratti di soggetto apicale o soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di un apicale.

I rischi di commissione dei reati tributari sono riconducibili alla gestione dei cicli attivo e passivo. Qualora sia accertata la responsabilità della persona fisica nella commissione del reato tributario, in relazione al tipo di reato, la medesima può essere soggetta a reclusione fino ad otto anni.

Giova sottolineare che i reati tributari possono essere commessi sia in concorso sia in associazione:

- la **prima ipotesi** sussiste quando alla condotta penalmente rilevante dell'agente concorrono uno o più soggetti, per esempio: l'amministratore (soggetto agente) ed il responsabile amministrativo o figura similare (soggetto concorrente);
- la **seconda ipotesi**, invece, ricorre quando tre o più soggetti si mettono d'accordo, in modo tendenzialmente permanente o comunque stabile, per commettere una pluralità indeterminata di reati, vedi ad esempio le c.d. frodi carosello fondate su un "giro" di fatturazioni per operazioni inesistenti (false fatturazioni) finalizzate all'evasione dell'IVA o delle imposte sui redditi con la costituzione di passività fittizie, e che vedono coinvolti più soggetti in accordo tra loro.

Da evidenziare, inoltre, che le condotte tributarie aventi rilevanza penale sono suscettibili di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, e gli elementi di prova acquisiti attraverso tali intercettazioni sono rilevanti e utilizzabili sia nel processo penale che in quello tributario eventualmente incardinato.

In ordine alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche in ambito di processo tributario la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: *"In tema di violazioni IVA oggetto di accertamento nell'ambito dell'attività di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza".*³

"Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La condotta illecita, di natura commissiva, si concretizza quando nelle scritture contabili obbligatorie⁴ si registrano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di creare elementi passivi fittizi (es.: costi maggiori o inesistenti) da indicare nelle dichiarazioni fiscali o, ancora, quando tali fatture o documenti sono detenuti al fine di costituire prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

³ Cfr. Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 32185 del 11/06/2019.

⁴ Le normative civilistica e fiscale quali scritture contabili obbligatorie prescrivono: libro giornale; libro inventari; libro delle scritture ausiliarie (mastrini di contabilità); registri IVA (acquisti, vendite e/o corrispettivi); registro dei beni ammortizzabili; libro delle scritture ausiliarie di magazzino. L'obbligatorietà degli ultimi due sussiste in dipendenza di determinate condizioni soggettive e oggettive dell'impresa.

“Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

La condotta illecita, sempre di natura commissiva, si concretizza quando sono poste in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (es.: operazioni di acquisto o di vendita simulate) ovvero ci si avvale di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare gli accertamenti fiscali e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Ai fini della rilevanza penale della condotta si tiene conto della congiunta concorrenza delle due condizioni di cui alle lett. a) e b), e se i documenti falsamente prodotti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie.

“Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

La condotta illecita, di natura commissiva, è realizzata quando per consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte su redditi o sul valore aggiunto (IVA) si emettono fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (false fatturazioni).

“Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

La condotta illecita, di natura commissiva, si concretizza quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), si occultano o distruggono totalmente o parzialmente scritture contabili o documenti per i quali è obbligatoria la loro conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi percepiti o il volume d'affari.

Relativamente alla **conservazione delle scritture e dei documenti contabili** è necessario fare riferimento alle normative civilistica e fiscale, ossia all'art. 2220 c.c. ed all'art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/1973:

“Art. 2220. Conservazione delle scritture contabili

- 1. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.*
- 2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.*
- 3. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.”*

“Art. 22. Tenuta e conservazione delle scritture contabili

- 1. Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.*
- 2. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.*
- 3. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.*
- 4. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.*

“Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”*

La condotta illecita (commissiva) si concretizza quando al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, sul valore aggiunto (IVA) o di interessi e sanzioni amministrative relativi a dette imposte, si

alienano simulatamente o si compiono atti fraudolenti (vendite fittizie) su beni propri o di altri allo scopo di rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva.

Altri aspetti relativi ai reati tributari

Il nuovo art. 12-ter del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Casi particolari di confisca) prescrive che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per taluno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000 si applica l'art. 240-bis del c.p. (Confisca in casi particolari)⁵, in specie:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 2;
- b) l'imposta evasa è superiore a € 100.000 nel caso dei delitti previsti dagli artt. 3 e 5, co. 1;
- c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 5, co. 1-bis;
- d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 8;
- e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a € 100.000 nel caso del delitto di cui all'art. 10-quater;
- f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto di cui all'art. 11, co. 1;
- g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, co. 2;
- h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti di cui agli artt. 4 e 10.

⁵ «[...]è sempre disposta la confisca del denaro o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. [...]».

Art. 25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.).	Mille quote.	Per almeno tre mesi e non più di un anno: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.).	Da duecentocinquanta a cinquecento quote.	
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.).	Non superiore a duecentocinquanta quote.	Per non più di sei mesi: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Commenti e condotte illecite

Le condotte illecite consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi e gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, soggetto agente può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Pertanto, ai sensi del d.lgs. 81/2008, tale soggetto può individuarsi nel datore di lavoro, nel preposto, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché negli stessi lavoratori.

Nello specifico della Società le aree maggiormente sensibili alla possibile commissione dei reati *de quo* sono Governance, Commerciale e Produzione. Al riguardo, sono correttamente adempiuti gli obblighi di cui al sopra citato decreto: è stato adottato il sistema di gestione secondo le Linee Guida UNI-INAIL.

Da sottolineare che l'Ente può essere ritenuto responsabile anche per l'infortunio occorso a un soggetto terzo (non dipendente) qualora la causa dello stesso infortunio sia riconducibile alla violazione delle norme antinfortunistiche, perché tali norme «*non sono dettate solo per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa*»⁶. In merito, è prestata la massima attenzione all'idoneità delle strutture dove si svolgono le attività, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti coloro che si trovano ad operare nell'ambiente di lavoro.

Per **lesioni gravi** s'intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per **lesioni gravissime** s'intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

⁶ Cfr. Cass., Sez. Pen. IV, sentenza n° 13583 del 26/02/2019.

I reati previsti dall'art. 25-septies (artt. 589 e 590 c.p.) sono caratterizzati dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche; quindi l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nel **volontario inadempimento di prescrizioni normative finalizzate ad impedire gli eventi dannosi contemplati**.

Peraltro, il concetto di "colpa specifica" è riconducibile alle prescrizioni di cui all'art. 43 c.p., dove prevede che il delitto ha natura colposa quando l'evento, anche se preveduto ma comunque non voluto dal soggetto agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme, leggi, regolamenti ordini o discipline.

Vale puntualizzare che oltre alla disciplina in materia contenuta nel d.lgs. 81/2008, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c. (*Tutela delle condizioni di lavoro*), in base al quale il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

L'insieme degli obblighi in materia antinfortunistica s'incrementa ulteriormente considerando che, secondo la dottrina e la più recente giurisprudenza, l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non deve intendersi in maniera meramente "statica", quale obbligo di adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (protezione oggettiva), ma tale obbligo va inteso anche in maniera "dinamica", comportando altresì l'obbligo di informare e formare i prestatori di lavoro sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee ad evitare i rischi o comunque ridurli al minimo (protezione soggettiva).

Ciò posto, il datore di lavoro che ha adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c., sia speciali ex d.lgs. 81/2008), è **responsabile del solo evento di danno** verificatosi in occasione dell'attività lavorativa che abbia un nesso di causalità con lo svolgimento della stessa attività.

Al riguardo, la giurisprudenza ha argomentato che tale nesso di causalità (tra la condotta e l'evento lesivo) s'interrompe quando la condotta del lavoratore sia da considerare "abnorme", ossia singolare e imprevedibile così che lo stesso lavoratore si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Ne consegue che deve ritenersi restino fuori dal perimetro normativo, ai fini della responsabilità civile e penale, gli infortuni riconducibili a rischi diversi rispetto a quelli a cui il lavoratore sarebbe normalmente esposto per esigenze lavorative, nonché abnormi rispetto ai processi di lavoro e che il lavoratore affronta arbitrariamente per soddisfare esigenze esclusivamente personali.

Vale rammentare quanto dispone l'art. 30, co. 5, del d.lgs. 81/2008 nell'ipotesi in cui l'ente abbia adottato, ed eventualmente certificato, un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alle Linee Guida UNI-INAIL e/o al British Standard OHSAS 18001:2007: «*i Modelli di Organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti*».

Ai sensi del sopra richiamato articolo, la Società adotta ed efficacemente attua un modello di organizzazione conforme ai requisiti di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e all'art. 30 del d.lgs. 81/2008, pertanto oltre alla potenziale efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa per i reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), può configurarsi anche la presunzione (relativa) di adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di vigilanza nei confronti del soggetto da egli delegato (art. 16, co. 3, d.lgs. 81/2008).

Relativamente alle **procedure e protocolli** per il contenimento/eliminazione del rischio infortuni c'è integrazione fra il Modello Organizzativo 231 e il Sistema di gestione della sicurezza aziendale, quest'ultimo prevede tutti gli adempimenti cogenti e volontari finalizzati alla corretta gestione della salute e sicurezza all'interno delle aree di lavoro della Società, e volti a garantire:

- il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- un'idonea valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- la realizzazione di tutte le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- la vigilanza continua sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche sull'efficacia e l'applicazione delle procedure;
- la registrazione di tutti gli adempimenti sopra elencati.

A tali adempimenti si aggiunge la definizione e adozione di procedure/protocolli più generali, alcuni dei quali già visti in precedenza per altre fattispecie presupposto, quali:

- Diffusione e accettazione dei Codici etico e disciplinare, del Modello Organizzativo 231 e del sistema disciplinare-sanzionatorio da parte di tutti destinatari, interni ed esterni all'organizzazione.
- Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati ai Codici etico e disciplinare, al Modello Organizzativo 231, ed in generale alla responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto, specie per quanto attiene alla materia salute e sicurezza sul lavoro.
- Formalizzazione di un adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente e pubblicizzato).
- Articolazione di funzioni adeguata a natura, dimensioni e attività gestite dalla Società, ed in ogni caso adeguata ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
- Identificazione di figure aziendali deputate alla gestione degli adempimenti inerenti alla sicurezza nell'ambito di contratti di appalto, pubblici e non.
- Pubblicizzazione di specifico organigramma della sicurezza e di eventuale mansionario allegato.
- Identificazione di una funzione dedicata all'aggiornamento e alla diffusione della normativa antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro.
- Documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti investimenti in materia di sicurezza.
- Previsione di un canale comunicativo specifico con l'OdV e trasmissione a quest'ultimo di relazioni periodiche, reportistica periodica e segnalazioni inerenti eventuali violazioni di legge e dei Codici etico e disciplinare in materia di sicurezza.
- Analisi dettagliata della casistica di infortuni sul lavoro, malattie professionali e mancati infortuni, condotta per ciascuna unità produttiva e per mansioni; indagine sulle probabili cause; esame di eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti (es.: ASL) ed indagine sulla capacità di tali prescrizioni di prevenire determinati infortuni/malattie/incidenti; confronto fra i risultati dell'analisi effettuata e quanto riportato nel Documento di valutazione dei rischi onde valutarne l'effettivo aggiornamento e congruità con la realtà aziendale.

- Incontri periodici e/o *audit* fra OdV e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo*, anche delegando le attività di verifica a specifiche figure professionalmente competenti (RSPP, preposti, consulenti esterni, ecc.).

Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Ricettazione (art. 648 c.p.). Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).	Da duecento a ottocento quote. Da quattrocento a mille quote, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	Per una durata non superiore a due anni: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Commenti e condotte illecite

Le aree operative maggiormente sensibili ai reati di cui all'art. 25-octies sono, in modo differenziato, **Governance, Amministrazione, Commerciale e Produzione.**

Il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione per l'elemento **oggettivo** - alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita -, e per l'elemento **soggettivo**, è sufficiente il dolo generico mentre nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento di un profitto.

La fattispecie di cui all'art. 648-ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività "economiche o finanziarie" in essa contemplate (suscettibili di essere ricomprese nel termine *operazioni* di cui all'art. 648-bis), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti si colloca in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto che reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

Autore del reato può essere anche il concorrente, ossia colui che fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Sia la ricettazione, che il riciclaggio e l'impiego di proventi illeciti sono compatibili con lo stato soggettivo di **dolo eventuale**: commissione del fatto nonostante il dubbio sulla provenienza illecita dei beni o del denaro.

Per le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter, la responsabilità amministrativa della Società è limitata alle ipotesi in cui il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Rileva che i reati in questione possono essere commessi da chiunque, trattandosi di reati comuni, pertanto si dovrebbe ritenere che la sussistenza del **requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio** sia da escludere tutte le volte che non c'è attinenza tra la condotta illecita e l'attività svolta dalla Società.

La detta attinenza si potrebbe ravvisare, per esempio, nel caso di acquisto di beni di provenienza illecita, o nell'utilizzo di capitali illeciti per aggiudicarsi un appalto o compiere altre operazioni economiche.

L'interesse o vantaggio per la Società non è ravvisabile nell'ipotesi che un apicale o un dipendente acquistino beni che non hanno alcuna correlazione con l'attività svolta dalla stessa. Analoga considerazione può formularsi nel caso di impiego di capitali illeciti in attività economiche o finanziarie che esulano dall'oggetto sociale della Società.

Quanto al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1, questo è stato introdotto nel codice penale con la L. 186/2014 che ha anche modificato l'art. 25-octies del Decreto. La fattispecie criminosa è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, ossia la punibilità per la condotta illecita decorre da tale data, quindi anche l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente. Vale sottolineare al riguardo che se i proventi illeciti sono riconducibili a reati commessi prima dell'1/1/2015, siano essi presupposto o no, e il loro impiego avviene successivamente, l'ente potrà comunque essere imputabile ex Decreto 231, senza che sia violato il principio di legalità di cui all'art. 2 del medesimo.

Il reato di autoriciclaggio può conseguire alla commissione di qualsiasi altro reato non colposo da cui sono derivati denaro, beni o altre utilità, vale a dire l'impiego di proventi illeciti frutto di reato. In tal senso, se si considerano i reati tributari, allo stato non compresi tra quelli presupposto, appare evidente che chiunque impieghi denaro derivante da un'evasione fiscale commette il reato di autoriciclaggio. Quindi, il soggetto agente persona fisica risponderà penalmente della condotta illecita, e l'ente "proprietario" del provento illecito impiegato risponderà per la responsabilità amministrativa.

Tutti i fornitori di beni e servizi sono preliminarmente "testati", sono quindi ampiamente conosciuti. La specifica **procedura acquisti** prevista dal Sistema di gestione per la qualità assicura la provenienza certa dei beni acquistati.

In ordine al reato di autoriciclaggio, richiamando quanto sopra esposto, nel caso della Società la sua commissione comporterebbe il concorso di più soggetti in contrasto d'interesse tra loro, pertanto è stato comunque valutato in termini di esposizione al rischio in grado basso, anche se è altamente improbabile che possa essere realizzato in relazione al sistema dei controlli interni attuato.

Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale di opere dell'ingegno (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, L. 633/1941).	Fino a cinquecento quote.	Per una durata non superiore ad un anno: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171-bis, commi 1 e 2, L. 633/1941).		
Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 633/1941).		
Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 633/1941).		
Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941).		

Commenti e condotte illecite

Le condotte illecite in questione possono essere realizzate nell'ambito dell'utilizzo della strumentazione informatica; si veda al riguardo quanto argomentato in precedenza a proposito dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*).

Esemplificando, rientrano tra le fattispecie delittuose: l'utilizzo di *software* privo della "licenza d'uso"; l'uso non autorizzato o senza pagarne i diritti di testi e/o immagini coperte dal diritto d'autore; la fotocopiatura di testi e pubblicazioni; il *download* di musica e/o filmati senza l'autorizzazione di chi ha il

diritto economico di sfruttamento, o senza pagare i relativi diritti di utilizzazione, ecc. In talune delle ipotesi prospettate il vantaggio economico dell'ente consiste nel risparmio di denaro derivante dal non sostenere i costi per pagare i dovuti diritti d'autore.

Oltre all'adozione delle misure di prevenzione a carattere generale, più volte indicate, al fine di contrastare la commissione dei reati in questione la Società opera come segue:

- Identifica mediante *password* tutti i punti di accesso alla rete internet.
- Vieta l'utilizzazione per fini aziendali di opere dell'ingegno tutelati da diritti acquisiti eludendo i relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare.
- Predispone un regolamento interno contenente clausole relative all'osservanza, anche da parte dei terzi contraenti, delle norme in materia di proprietà intellettuale.
- Inserisce nel Codice Etico principi etici e nel Codice Disciplinare specifiche linee di condotta riguardanti l'utilizzazione, specie per scopi aziendali, di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, nonché l'espresso divieto di uso della strumentazione informatica (es.: personal computer) e tecnica (es.: fotocopiatrice) aziendali per fini personali.
- Controlla, senza violare la privacy, i mezzi di comunicazione interni ed esterni dell'ente affinché non siano diffuse opere protette, per esempio: sito web, bacheche interne, comunicati stampa, ecc.

La strumentazione informatica presente in azienda, connessa all'operatività interna, non consente pratiche illecite al riguardo, vedi anche quanto argomentato in precedenza. Le eventuali pratiche illecite del *download* da internet di opere dell'ingegno (musica, film, ecc.) protette dal diritto di autore sono assolutamente vietate e fortemente contrastate.

Tutti i software utilizzati sono originali e muniti di regolari contratti di licenze d'uso, oppure sono prodotti internamente (realizzazione di applicativi).

Le immagini utilizzate sia nelle pubblicazioni che nei supporti informatici sono in uso alla Società dietro sottoscrizione di regolari contratti di licenze d'uso.

Art. 25-undecies: Reati ambientali

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).	Da duecentocinquanta a seicento quote.	Per una durata non superiore ad un anno: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).	Da quattrocento a ottocento quote.	✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).	Da duecento a cinquecento quote.	Nessuna.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).	Da duecentocinquanta a seicento quote.	
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).	Da trecento a mille quote.	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).	Fino a duecentocinquanta quote.	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006).	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5 primo periodo, e 13).	Nessuna
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5 secondo periodo, e 11).	Per una durata non superiore a sei mesi: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006). ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006).	Da trecento a cinquecento quote (co. 1).	Nella sola ipotesi del co. 3 secondo periodo, per una durata non superiore a sei mesi: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006). ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
	Da quattrocento a ottocento quote (co. 2).	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006).	Fino a duecento quote (co. 1, lett. a, e co. 6 primo periodo).	Nella sola ipotesi del co. 3 secondo periodo, per una durata non superiore a sei mesi: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006). ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, co. 3 primo periodo, e co. 5)	
	Da duecento a trecento quote (co. 3 secondo periodo). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.	

Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1). Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2).	Nessuna.
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006).	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1).	
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992).	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1; art. 2, co. 1 e 2; art. 6, co. 4; art. 3-bis, co. 1, se è prevista la reclusione non superiore ad un anno). Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2; art. 3-bis, co. 1, se è prevista la reclusione non superiore a due anni). Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1, se è prevista la reclusione non superiore a tre anni). Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1, se è prevista la reclusione superiore a tre anni).	Nessuna.
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, co. 6, L. 549/1993).	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006).	Fino a duecentocinquanta quote.	
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007).		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007).	Da centocinquanta a duecento quote.	Per una durata non superiore a sei mesi: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007). ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007).	Da duecento a trecento quote.	

Commenti e condotte illecite

Per quanto riguarda i reati ambientali la Società può essere esposta al rischio di commissione solo per alcuni reati, come indicato nella mappatura, e relativamente alle aree Governance, Commerciale e Produzione.

Gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se la condotta del soggetto agente è stata dettata da semplice imprudenza o imperizia. In tal senso, il Modello Organizzativo adottato prevede misure idonee ad evitare la commissione di un illecito ambientale anche solo per negligenza o imperizia.

Sebbene non sia presente uno specifico Sistema di Gestione Ambientale, sono comunque adottate delle Buone prassi ambientali con i relativi adempimenti, quali misure di prevenzione finalizzate alla tutela ed al rispetto dell'ambiente.

Art. 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998).	Da cento a duecento quote (entro il limite di € 150.000).	Nessuna.

Costituisce condotta illecita quella del datore di lavoro che impiega cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Si tratta di un delitto doloso che può comportare la responsabilità amministrativa dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui all'art. 22, co. 12-bis, del d.lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione).

La Società non utilizza lavoratori irregolari o privi delle necessarie caratteristiche per operare al suo interno. **L'area operativa potenzialmente sensibile potrebbe essere la Governance.**

Sezione C)

Reati Diversi

Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.). Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.). Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.). Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso. Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990). Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973).	Da quattrocento a mille quote.	Per la durata di almeno un anno: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato presupposto). ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.). Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.).	Da trecento a ottocento quote.	
Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998).	Da duecento a mille quote	Per una durata non superiore a due anni: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività. ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).	Fino a cinquecento quote.	Nessuna.

Commenti e condotte illecite

La fattispecie che interessa trasversalmente tutte le aree operative è il reato di associazione per delinquere (art. 416-bis c.p.).

In ordine ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce i soggetti che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione al fine di commettere più reati; anche la **sola partecipazione** al sodalizio

criminale è reato. Il rilievo penale delle condotte previste dalla norma appare condizionato all'effettiva costituzione di un tale sodalizio. In tal senso, la norma subordina la punibilità al **momento** in cui "**tre o più persone**" si sono effettivamente associate per commettere più delitti, prima di indicare le singole condotte di promozione, costituzione od organizzazione, o ancora di semplice partecipazione.

Pertanto, il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione dell'accordo criminale. In altri termini, gli **eventuali delitti concorrono con quello associativo, e qualora non siano commessi persiste il reato di associazione per delinquere.**

Elementi caratterizzanti il reato di associazione a delinquere sono:

- a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, formato da almeno tre persone;
- b) l'indeterminatezza del programma criminoso, diversamente da quanto avviene per esempio nel concorso di persone nel reato;
- c) l'esistenza di una struttura organizzativa criminosa.

Le pene sono differenziate a seconda del ruolo ricoperto: promotori, organizzatori e capi sono puniti più severamente rispetto ai semplici partecipanti.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, questo risiede nella coscienza e volontà di far parte di un'associazione criminale e di contribuire alla sua esistenza.

La logica che presiede l'inserimento di tale fattispecie nel Decreto è riconducibile all'attività di contrasto alla criminalità di impresa, per esempio: frodi fiscali (false fatturazioni); reati in danno della P.A. commessi in associazione da più imprese (appalti pubblici); attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; ecc.

Rileva inoltre che la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo produce l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente, ex Decreto 231, anche a fattispecie criminosi non incluse nel c.d. catalogo dei reati presupposto.

Con riferimento all'imputabilità delle persone giuridiche per il reato di associazione per delinquere, e degli altri delitti associativi di cui all'art. 24-ter del Decreto 231, occorre fare una distinzione fra enti destinatari di tali fattispecie.

Possono essere chiamati a rispondere dei reati in questione gli enti certamente non criminali, ma che **occasionalmente** con la loro condotta appoggiano, favoriscono, promuovono o concorrono ad un'associazione criminosa.

Per altro verso, possono essere incriminati gli enti intrinsecamente illeciti, ossia creati con l'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di un reato, come ad esempio un'associazione a delinquere in sé.

La prima ipotesi (impresa intrinsecamente lecita) è senz'altro quella più aderente alle finalità originarie del Decreto: potrebbero incorrere nel reato di associazione a delinquere gli enti le cui figure apicali o i soggetti subordinati, pur operando all'interno di un ente lecito inserito in un circuito legale, si associno con altre persone per commettere reati, e nell'interesse o per arrecare un vantaggio al medesimo ente cui appartengono.

Viceversa, l'impresa di per sé illecita è considerata un'ipotesi residuale che prevede l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per gli enti stabilmente utilizzati *«allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati»*.

Il rischio di esposizione al reato è valutato a livello medio, i meccanismi di governance e il sistema dei controlli interni costituiscono un presidio di contrasto sufficientemente adeguato. I Codici etico e

disciplinare contengono indicazioni relativamente ai comportamenti da adottare, e le sanzioni previste in caso di deviazioni dalle regole.

Art. 25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

I reati previsti dall'art. 25-quater in fase di mappatura non sono stati considerati significativi per la Società sotto il profilo del rischio di commissione.

Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.). Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4, c.p.). Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.). Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).	Da duecento a settecento quote (Anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)-	
Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.). Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minori per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.). Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).	Da trecento a ottocento quote.	Per la durata di almeno un anno: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato presupposto). ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.). Tratta di persone (art. 601 c.p.). Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).	Da quattrocento a mille quote.	

Commenti e condotte illecite

In modo differenziato tutte le aree operative sono esposte ad alcuni dei reati previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto 231.

In prevenzione ai potenziali rischi dei reati in questione il Codice disciplinare indica gli obblighi e divieti imposti a tutti i destinatari del Modello Organizzativo, con le relative sanzioni in caso di inosservanza. Fermo restando che è difficile ipotizzare che la Società possa avere interesse o trarre vantaggio dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto, al contrario, ne subirebbe danni irreversibili all'immagine e alla reputazione. Tuttavia, l'utilizzo di strumentazione informatica, specie se con questa è possibile accedere alla rete internet, potrebbe esporre la stessa al rischio che un reato venga commesso al suo interno a causa dell'omessa vigilanza sul personale, per esempio: detenzione di materiale pedopornografico in formato digitale nelle postazioni informatiche; pedopornografia

"virtuale": visita di siti, offerta e cessione di materiale utilizzando il collegamento alla rete internet dell'ente. In tali ipotesi, la Società potrebbe trovarsi al centro di indagini dell'Autorità Giudiziaria per accertare l'autore della condotta illecita.

Ad evidenza, una simile circostanza implica quantomeno una responsabilità di natura etico-morale in capo alla Società, perché a causa dell'omessa vigilanza (leggi anche "**carenze organizzative**") il reato è stato commesso all'interno della sua organizzazione, sebbene non vi abbia avuto alcun interesse o ne abbia tratto alcun vantaggio.

Al fine di contrastare le possibili condotte illecite le misure di prevenzione adottate sono le medesime indicate in precedenza a proposito dei Delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis del Decreto.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, nel modificare l'art. 603-bis del c.p. (**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**) ha introdotto il medesimo tra i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto 231.

L'art. 603-bis c.p. recita: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."*

Relativamente a tale reato potrebbero essere esposte al rischio di commissione le aree Governance e Amministrazione. In ordine alle misure di prevenzione valgono le stesse argomentazioni di cui ai precedenti reati.

Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 377-bis c.p.).	Fino a cinquecento quote.	Nessuna

Commenti e condotte illecite

Introdotta nel d.lgs. n. 231/2001 dalla L. n. 116/2009, l'art. 377-bis c.p. recita: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a*

rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Trattandosi di **reato comune** può essere commesso da “chiunque” e si concretizza nella condotta finalizzata a condizionare o modificare l’esito di un procedimento penale.

Tutte le aree aziendali sono potenzialmente esposte al rischio di tale reato, in specie se il procedimento penale dovesse riguardare la Società o uno dei suoi componenti.

Art. 25-terdecies: Razzismo e Xenofobia

Reati presupposto	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Delitti di cui all’art. 3, comma 3-bis, Legge n. 654/1975 e s.m.i..	Da duecento a ottocento quote.	Per la durata di almeno un anno: ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività (definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato presupposto). ✓ Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. ✓ Divieto di contrattare con la P.A. ✓ Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse. ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 recita:

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:*
 - a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
 - b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
 - COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122.**
 - E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.⁷*
- 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.*

In fase di mappatura si è ritenuto che il reato *de quo* non è significativo per la Società in relazione alle modalità di esercizio dell’attività svolta.

⁷ La L. 8 marzo 1989, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso".

Art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

I reati previsti dall'art. 25-quaterdecies in fase di mappatura non sono stati considerati significativi per la Società sotto il profilo del rischio di commissione, relativamente all'attività svolta.